



Comune di Grosseto

Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 97 del 06/08/2001 e successivamente modificato con atto consiliare n. 109 del 16/12/2004 e atto consiliare n. 127 del 21/12/2020

TITOLO I - SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, dei trasporti ed onoranze funebri, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Art. 2 Competenze e gestione

1. L'intero ciclo dei servizi cimiteriali e funebri è gestito a mezzo di società di capitali a prevalente capitale pubblico (in seguito anche "Società").

Art. 3 Responsabilità

1. La Società cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alla persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a. la visita necroscopica; b. il servizio di osservazione dei cadaveri; c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1; d. l'uso delle celle frigorifere comunali; e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; f. la deposizione delle ossa in ossario comune; g. la dispersione delle ceneri in cinerario comune; h. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero: a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b. copia del presente regolamento; c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II - Depositi di osservazione e obitori

Art. 6 Depositi di osservazioni e obitori

1. La Società provvede al deposito di osservazione nell'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale, vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza è esercitata con la presenza di personale addetto.

Capo III – Feretri

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante .
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale addetto.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo delegato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, cremato, tumulato, prima che siano trascorse le 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di maciullamento o decapitazione e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le diverse disposizioni di legge, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, la chiusura deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi precedentemente previsti.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete pioppo, pino, larice ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;

- si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la cassa di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;

e. cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale della lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV - Trasporti funebri

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende; il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
4. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne le regolarità.

Art. 13 Trasporti Funebri e servizi accessori

1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto di trasporto.
3. Il servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché, quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Il Comune gestisce il servizio di trasporto funebre, a mezzo di società di capitali a prevalente capitale pubblico.
5. La suddetta società, oltre al servizio dei trasporti funebri, provvede alla fornitura di materiali funebri, accessori e prestazioni collegate.

Art. 14: Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a. a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Comune;
 - b. gratuiti, a carico del Comune, nei casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - c. il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

Art. 15 Orario dei trasporti

1. L'orario dei trasporti funebri è stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondol'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo, e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivi

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura di cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri sono ubicate presso il cimitero.
2. L'idoneità delle rimesse e delle attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti i feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura Responsabile del servizio.
4. Per il servizio è dovuto il corrispettivo che verrà fissato dal Comune.

TITOLO II - CIMITERI

Capo I – Cimiteri

Art. 25 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 viene provveduto al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a. Monumentale: • STERPETO
 - b. Di circoscrizione: • BRACCAGNI, • MONTEPESCALI, • ISTIA D'OMBRONE, • ALBERESE, • BATIGNANO

Art. 26 Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui

agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano alla Società.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, provvede la Società.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente alla Società le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati.

Art. 28 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

3. Sono pure raccolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Fermo restando il principio regolamentare dell'art. 50 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 si dispone che:

5. laddove le disponibilità di sepoltura lo consentano, si possono ricevere e seppellire salme di persone non residenti purché le stesse abbiano avuto in vita la residenza nel comune, abbiano già tumulato nei cimiteri comunali il padre o la madre o un figlio, o un coniuge.

6. È anche permesso il seppellimento di persone che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare la residenza: militari, ammalati in cliniche specialistiche o di cura. Nonchè è consentito il ricongiungimento alla famiglia di coniuge seppellito in altro Comune.

Art. 29 Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

1. Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

Capo II - Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 30 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, e per collettività; ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura

delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. cellette ossario;
 - e. nicchie cinerarie;
 - f. ossario comune;
 - g. cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III - Inumazione e Tumulazione

Art. 32 Inumazione

9. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^o comma, da un cippo, fornito e messo in opera dalla Società, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici;
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 25 dal piano di campagna.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 34 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III^o del presente regolamento.
3. Il sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 35 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che la rappresentano il Comune, in casi eccezionali, può concedere loculi in via precaria per tumulare salme che dovranno poi essere trasportate o inumate altrove sotto l'osservanza, per l'esumazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie purché, peraltro, tale precarietà non si protragga oltre i due anni.
2. Per tali concessioni eccezionali, sarà dovuto un canone annuo di concessione.
3. Al momento della restituzione del loculo, il concessionario è tenuto alla ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.
4. Qualora l'uso precario del loculo per motivi giustificati si protraesse con regolare concessione per un altro anno, il canone di affitto sarà raddoppiato.
5. Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella normale, il concessionario dovrà pagare per intero il prezzo di concessione del loculo di cui all'art. 3, non computando quello della concessione provvisoria, nonché le spese dell'atto di concessione.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. È compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del servizio di autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente questi curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 38 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica della USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi;
 - a richiesta dei familiari interessati,
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. Copia di esso sarà inoltrata alle circoscrizioni interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
10. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente a favore di salma di

persona indigente ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa fissata dal Comune.

3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa fissata dal Comune.

4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni.

Art. 41 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento diverso.

Art. 42 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V - Cremazione

Art. 44 Impianto di cremazione

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante pi grave; vicino.

Art. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in

difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 46 Urne cinerarie

1. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
2. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 47 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 48 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni sei (6) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 49 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva

autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;

m. qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e il materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio.

2. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

3. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 52 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. I

2. provvedimenti d'ufficio di cui al 1^o comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 54 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui

all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, urne cinerarie);
- b. sepolture per famiglie e collettività.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili ;
- b. la durata;
- c. le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti concessionari, e, nel caso di soggetti collettivi, il legale rappresentante pro tempore;
- d. le salme destinate ad esservi accolte;
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 55 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a. in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b. in 20 (venti) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c. in 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali di salme;
- c1. in 50 (cinquanta) anni per i colombari che fanno parte di struttura omogenea con i loculi;
- d. nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di pagamento del canone.

Art. 56 Modalità di concessione dei loculi, colombari e nicchie cinerarie

1. L'assegnazione dei loculi avviene sulle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

3. La concessione in vita può essere effettuata in favore di quel richiedente, di età superiore ai sessantacinque (65) anni, che sia coniuge superstite di defunto sepolto nello stesso cimitero e a favore dei richiedenti di età superiore a settantacinque (75) anni. Per quanto attiene alle concessioni relativamente ai loculi nei seminterrati ed eventualmente in altre aree di minor pregio la cui individuazione è demandata ad apposita deliberazione di Giunta comunale, la concessione può essere effettuata, oltre che nei casi e con le modalità previste al paragrafo precedente e nelle altre norme di cui al presente regolamento, anche a persona in vita purché di età non inferiore a 65 anni. La decorrenza del periodo concessorio deve essere intesa dal momento del rilascio della concessione medesima.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di

speculazione.

5. I loculi verranno dati in concessione al prezzo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà tenere conto del costo di costruzione, delle spese generali, di chiusura e varie, anche in misura diversa a seconda dell'ubicazione.

6. In nessun loculo potrà essere racchiusa pi` di una salma tranne nel caso previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, quando cioè si tratta di riunire madre e neonato, morti nell'atto del parto.

7. Trascorso il periodo di concessione, la salma viene inumata in un campo comune per il periodo e con le modalità indicate dall'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

8. I loculi dati in concessione in vita per futura sepoltura dovranno essere chiusi a spese del concessionario il quale avrà cura da far scrivere sulla chiusura esterna la parola "Concesso".

9. Nella parte esterna, a tumulazione avvenuta, dovrà essere collocata a cura e spese dei concessionari, una lastra di marmo sulla quale potranno essere incise epigrafi che potranno essere rimosse qualora contengano frasi o dizioni incompatibili per il luogo ove sono poste.

10. Nessun lavoro se non preventivamente autorizzato, potrà essere eseguito dai concessionari o dai loro aventi causa.

11. In caso diverso, gli stessi saranno tenuti a rimborsare tutte le spese di rimozione, restauri e quanto altro il Comune fosse costretto a fare per riportare i loculi nel loro stato originario.

12. Il Comune, in casi eccezionali, può concedere loculi in via precaria per tumulare cadaveri che dovranno poi essere trasportati o inumati altrove sotto l'osservanza, per l'esumazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie purché, peraltro, tale precarietà non si protragga oltre i due anni.

13. Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà una tassa fissa annua che verrà stabilita dalla Giunta Comunale ogni qual volta si costruiranno nuovi loculi ed in misura equamente proporzionata al costo dei loculi stessi.

14. Qualora l'uso precario del loculo, con concessione temporanea, per giustificati motivi, si protraesse per un ulteriore periodo di un anno, il canone di concessione relativo, già determinato ai sensi del precedente comma 13, sarà raddoppiato.

15. Qualora l'uso precario del loculo per motivi giustificati si protraesse con regolare concessione per un altro anno, il canone di fitto sarà raddoppiato.

16. Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella normale, il concessionario dovrà pagare per intero il prezzo di concessione del loculo di cui al comma 5), non computando quello della concessione provvisoria, nonché le spese dell'atto di concessione.

17. Nel caso di trasformazione della concessione da provvisoria a normale, ove il concessionario non provveda a quanto necessario, il Comune sarà in diritto, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma ed alla inumazione in un campo comune, salvo il recupero delle spese sostenute.

18. In ogni colombario possono essere sistemati fino ad un massimo di 4 (quattro) resti mortali o cassette di ceneri a seconda della sua capienza.

19. In ogni colombario possono essere sistemati numero quattro resti mortali o cassette di ceneri.

Art. 57 Uso delle sepolture per famiglie e collettività

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (associazione, istituto, ecc...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto della concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da parenti, affini, adottati e affiliati.

Art. 58 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata

indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 59 Costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dalla concessione edilizia. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II - Subentri

Art. 60 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno un titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 Rinuncia a concessione cimiteriale

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali.

2. Nel caso in cui la rinuncia di cui al punto 1 sia effettuata a causa di trasferimento della salma presso il cimitero di un altro Comune o, in caso di disponibilità di loculo, in altro cimitero nel territorio del Comune di Grosseto, l'ex concessionario avrà diritto alla restituzione di una quota del canone già versato pari alla frazione di tempo della concessione ancora da decorrere al momento della rinuncia. Tale somma non potrà comunque superare il 40% del canone concessorio pagato.

3. Nel caso in cui la rinuncia di cui al punto 1 sia effettuata per trasferimento della salma nello stesso cimitero, in caso di disponibilità di altro loculo da concedere secondo la disciplina del Titolo III – Concessioni - del presente Regolamento, l'ex concessionario avrà diritto alla restituzione di una quota del canone già versato pari alla frazione di tempo della concessione ancora da decorrere al momento della rinuncia. Tale somma non potrà comunque superare il 40% del canone concessorio pagato.

4. Nel caso in cui la rinuncia, per motivi diversi da quelli indicati ai punti 2 e 3, avvenga entro tre (3) anni dal rilascio della concessione, l'ex concessionario avrà diritto alla restituzione di una somma pari al 30% del canone concessorio versato.

5. In ogni altro caso di rinuncia nessuna somma spetterà all'ex concessionario.

6. In tutti i casi di cui ai precedenti punti tutti gli oneri derivanti dalla espressa rinuncia (i.e. oneri trasferimento salma, ripulitura, riadattamento loculo e simili) restano ad esclusivo carico dell'ex

concessionario.

7. Il loculo cimiteriale tornato libero a seguito di rinuncia di cui ai precedenti punti sarà concesso dal Comune secondo la disciplina del Titolo III – Concessioni - del presente Regolamento.

8. E' ammessa la rinuncia alla concessione dell'area. Per tale rinuncia nessuna somma a nessun titolo sarà dovuta dal Comune all'ex concessionario. Sarà facoltà del Comune, in caso di edificazione esistente sull'area già concessionata, qualora la stessa sia stata realizzata dal rinunciante, acquisire a titolo di proprietà la suddetta, ovvero in alternativa, richiedere in pristino della stessa area. Qualora l'ex concessionario non ottemperi alla sistemazione dell'area provvederà il Comune ad onere e spese dell'ex concessionario. In nessun caso all'ex concessionario, ovvero al rinunciatario della concessione, spetterà alcuna somma a nessun titolo.

Capo III **Revoca - Decadenza - Estinzione**

Art. 62 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un posto corrispondente nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo anche a carico della stessa le spese.

3. In attesa della realizzazione della nuova sepoltura privata, le spoglie saranno collocate in loculi messi a disposizione dal Comune.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 4;

d. quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

Art. 64 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Art. 65 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, si provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - SERVIZI PRIVATI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 66 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune e alla Società, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da danni, a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
3. Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 67 Autorizzazioni e permessi di costruzione private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, lapidi, ricordi e similari.

Art. 68 Responsabilità. Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di

eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 69 Recinzione aree. Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

Art. 70 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 71 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 72 Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

3. L'ufficio tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 66 e 68.

Art. 73 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto; a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione pi` grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II - Pompe funebri

Art. 74 Forniture relative alle Onoranze Funebri

1. Le onoranze funebri e il disbrigo delle formalità amministrative possono essere svolte, a richiesta dell'utenza, sia dalle imprese private di pompe funebri, regolarmente autorizzate, che dalla Società.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 75 Divieti

1. è fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni Varie

Art. 76 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tomba per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 77 Mappa

1. Presso il servizio è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 78 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale);
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;

- h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 80 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, ter annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 81: Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la libera sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II - Norme transitorie disposizioni finali

Art. 82 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 83 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima

istanza, passata in giudicato.

Art. 84 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 85 Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessionario

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 86 Gestione servizi comunali

1. La Società che gestisce il servizio cimiteriale svolge anche l'attività di trasporto ed onoranze funebri in regime di libera concorrenza.

2. La stessa Società gestisce direttamente il servizio di illuminazione votiva e provvede a svolgere l'attività amministrativa e contabile relativa alle concessioni cimiteriali.

Art. 87 Abrogazione precedenti norme

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia in ordine ai servizi cimiteriali e funebri, per cui, con la sua entrata in vigore, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10/05/1996 e nel Regolamento per la concessione dei loculi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 06/09/1995, nonché ogni altra disposizione in contrasto con esso.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia